MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD/SSD _____ (di seguito, Sodalizio sportivo), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla FITETREC-ANTE, si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della ASD/ SSD_____, indipendente dal ruolo svolto.

Nel presente modello vengono indicate le misure e le procedure da intraprendere a tutela dei minori, nonché per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, alle quali, i sodalizi sportivi devono far riferimento e conformarsi (tutte le suddette ipotesi illecite verranno indicate nel prosieguo in modo omnicomprensivo anche come "abuso").
Obiettivo principe di questo modello organizzativo è un intervento immediato in cinque aree di intervento principali:

- prevenzione del fatto;
- individuazione del fatto (eventuale reato);
- protezione e sostegno delle vittime;
- punizione dei comportamenti illeciti (sanzioni disciplinari a carico dei responsabili).

La finalità è quella di garantire il diritto della persona alla pratica sportiva tutelandola contro ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso, attraverso la realizzazione e l'adozione di regolamentazioni utili tali da poter costruire un contesto di prevenzione e tutela generale delle suddette categorie di soggetti.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito del nostro Sodalizio sportivo, affisso nella sede del medesimo nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Refente contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della FITETREC-ANTE.

**Diritti e doveri**

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato tecnico-sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività di sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

Gli allenatori, tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della FITETREC-ANTE.

## Prevenzione e gestione dei rischi

### Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance) un'attività fisica inappropriata. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o

condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

**RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (COMPRESI I VOLONTARI)**

Nel caso di reclutamento di personale a qualunque titolo (inclusi i volontari e i collaboratori ai quali nel prosieguo ci si riferirà in modo omnicomprensivo anche come "Lavoratori"), il nostro Sodalizio sportivo adotterà delle procedure idonee a consentire l'assunzione di personale adeguato allo svolgimento del ruolo in ambito sportivo e a contatto con minori, nonché soggetti vulnerabili. In tale ottica, il Sodalizio informerà il candidato circa il ruolo richiesto, lo scopo dell'impiego chiarendo, altresì, l'impegno che l'Affiliato si assume al fine della tutela di cui al D.lgs. n. 36/2021, con i conseguenti obblighi e responsabilità del futuro lavoratore.

In fase di candidatura, deve esser richiesto ai soggetti candidati, di fornire all'Affiliato un'autodichiarazione del casellario giudiziario/carichi pendenti in cui devono indicare soggetti che possano essere contattati per verificare la loro idoneità al ruolo (questo passaggio è particolarmente importante per i ruoli che, potenzialmente, comportano un rischio più elevato, come in caso di contatti del lavoratore con minori o soggetti vulnerabili).

Il Sodalizio, comunque, richiederà il certificato del casellario giudiziale (previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 14/11/2002 - n. 313) di colui che intenda impiegare in attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare

l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002) .

All'atto dell'assunzione, i Lavoratori devono prendere visione, sottoscrivere ed impegnarsi a rispettare i regolamenti dell'Affiliato, inclusi i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché i codici di condotta.

## VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE FORNITA

Salvo il caso dell'acquisizione obbligatoria della documentazione sopra indicata, il Sodalizio:

- richiederà il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in caso di situazioni dubbie o in contesti che richiedono maggior scrupolo nella verifica di determinati requisiti (per esempio nel caso di contatti diretti e regolari del lavoratore con persone disabili o particolarmente vulnerabili, anche se maggiorenni);
- verificherà la documentazione fornita in fase di selezione dal lavoratore, previo consenso dell'interessato dovendosi in caso di diniego interrompere la procedura di selezione.

Già nelle fasi di selezione e, comunque, anche dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro o collaborazione, gli Affiliati devono costruire un contesto di protezione per prevenire eventuali abusi, maltrattamenti o violenze sui minori e violenze di genere ed ogni altra forma.

## NOMINA DEL REFERENTE PER OGNI TIPO DI ABUSO E DI VIOLENZA

La segnalazione in ambito sportivo è la fase più delicata e complessa nella procedura di rilevazione del maltrattamento, violenza o abuso, ed è il primo passo necessario alla costruzione di un contesto di protezione.

Il Sodalizio sportivo nomina un Referente contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

COMPETENZE DEL REFERENTE

a) Il Referente contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla FITETREC-ANTE alla quale il nostro Sodalizio sportivo è affiliato.
b) Il Referente riceve le segnalazioni di maltrattamento, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione su apposito modulo, nonché orienta i soggetti coinvolti nelle procedure da attivare, salva in ogni caso l'obbligo di segnalazione da parte del referente alla Procura federale per gli aspetti disciplinari.
c) Il Referente effettua periodicamente dei controlli dell'attività dei vari soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività sportiva e riferire agli organi direttivi dell'Affiliato affinché vengano adottati i provvedimenti necessari ed opportuni a prevenire o sanzionare illeciti rilevanti ai fini del modello, nonché suggerire eventuali modifiche al modello stesso nel caso si rivelino inadeguati al perseguimento degli scopi del D.lgs. n. 39/2021.

d) Il Referente informa la propria attività al rispetto dei diritti delle persone coinvolte in episodi di violazione della normativa di riferimento, anzitutto dei principi di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali delle persone coinvolte che andranno trattati ai fini del D.lgs. n. 39/2021, del presente modello organizzativo e di controllo
e) Nel caso di coinvolgimento di minori, il referente informa anzitutto i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli episodi che hanno visto coinvolti i loro figli o i soggetti sottoposti alla loro responsabilità di cui gli stessi non siano già a conoscenza.
f) Nel caso di segnalazioni da parte di vittime di condotte illecite, il Sodalizio garantisce alle stesse la prosecuzione dell'attività sportiva mediante l'adozione di provvedimenti che impediscano e prevengano la reiterazione degli abusi.
g) Il Sodalizio intraprende ogni iniziativa idonea ad evitare il rischio di abusi nell'ambito dell'attività sportiva, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, adottando specifiche cautele nella divisione degli spogliatoi maschili e femminili, per adulti e bambini, nonché evitando la compresenza anche momentanea di persone di sesso diverso all'interno dello stesso spogliatoio e prescrivendo la presenza di almeno 3 adulti all'interno degli spogliatoi dei bambini di cui almeno uno preferibilmente genitore o esercente la potestà genitoriale su uno di quelli presenti.
h) Il Referente informa tempestivamente il Procuratore federale di ogni abuso di cui venga a conoscenza, comunque entro 7 giorni dalla relativa informazione.
i) Il Referente safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
j) Il referente, ove possibile, indica alla vittima e alla famiglia dei minori i servizi presenti sul territorio per procedere agli approfondimenti necessari, sostiene il soggetto che denuncia episodi rilevanti e lo difende da eventuali forme di ritorsione da parte dell'ambiente.
k) Il Referente monitora e controlla il contesto sportivo di competenza anche mediante colloqui periodici con il personale del Sodalizio e con gli stessi tecnici ed atleti, incoraggia l'emersione dell'eventuale illecito favorendo un clima incline all'ascolto, alla solidarietà e alla comprensione.
l) Il Referente relaziona e informa la Procura federale di fatti rilevanti disciplinarmente, suggerisce e sollecita possibili e tempestivi interventi mediante un confronto periodico con gli organi direttivi del Sodalizio.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o la rimuovere il Referente safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche del nostro Sodalizio sportivo relative alla protezione dei minori.

**Certificazioni per i collaboratori del Sodalizio sportivo**

Il Sodalizio sportivo, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, il Sodalizio sportivo procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per il Sodalizio sportivo a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la

prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

**Tutela della privacy**

A tutti i tesserati (o esercenti la potestà genitoriale), gli allenatori tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci del Sodalizio sportivo all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

Il Sodalizio sportivo, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dal Sodalizio sportivo contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

**Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

**La procedura di segnalazione dei comportamenti lesivi**

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Referente contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta ordinaria o elettronica all'indirizzo email [……]mediante apposito modulo di segnalazione da parte del soggetto interessato (di cui si offre in allegato un modello). Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Referente.

Sussiste l'obbligo per i tesserati che abbiano notizia di casi di maltrattamento, violenza o abuso di segnalarne la verificazione al Referente. La violazione di tale obbligo può comportare l'irrogazione da

parte degli Organi di Giustizia Sportiva di una sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e federale fino a 3 anni.

In caso di gravi comportamenti lesivi il Sodalizio sportivo deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

Il Sodalizio sportivo deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

**Cosa, quando e a chi segnalare**

Qualsiasi informazione o notizia di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, deve esser segnalata tempestivamente, comunque entro 7 giorni dalla relativa informazione, al Referente utilizzando il modulo di segnalazione alla email dedicata, salva la possibilità della consegna a mani del modulo cartaceo compilato e sottoscritto.

Il Referente raccoglie le segnalazioni, gestendole con il coinvolgimento delle parti offese, nel rispetto e nell'interesse delle stesse, attivando le procedure idonee per evitare il reiterarsi di situazioni simili, coinvolgendo eventualmente anche l'Affiliato presso il quale l'abuso si è verificato, in tal caso mantenendo riservato il nome della vittima della condotta illecita, salvo consenso della stessa.

Nel caso di soggetti minorenni lesi da una di tali forme di abuso, il Referente informa i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale della vittima di maltrattamento, violenza o abuso, della possibilità in caso di fattispecie costituente reato di presentare denuncia-querela alla Polizia Giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, nonché al servizio sociale territoriale di competenza e ai servizi nazionali di tutela dell'infanzia, nonché tutti quei servizi di pubblica utilità rivolti a minorenni che vivono situazioni dirette di maltrattamento, abuso o violenza.

Nel caso la vittima sia maggiorenne, la stessa viene informata degli stessi diritti, inclusa la possibilità di rivolgersi a servizi di pubblica utilità per il trattamento e la terapia in caso di abusi.

**Come formulare la segnalazione**

Il modulo di segnalazione è lo strumento migliore per guidare la persona nel processo di raccolta delle informazioni e per riferire qualsiasi tipo di accusa, denuncia in relazione al presunto abuso, assicurando la riservatezza dei dati ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo 679/2016) e del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018, recentemente modificato all'art. 9 del Capo IV dal Decreto Legge 139/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali") per la tutela del diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Esclusivamente nel caso di minorenni vittime di abusi, è consentita la segnalazione a forma libera(lettere, e-mail, telefonata, colloquio o altra modalità) al fine di incoraggiare i soggetti offesi, a segnalare ogni forma di maltrattamento, violenza e/o abuso.

**Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e il nostro Sodalizio sportivo in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti del nostro Sodalizio sportivo;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e il nostro Sodalizio sportivo, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal nostro Sodalizio sportivo.

**Obblighi informativi e altre misure**

Il nostro Sodalizio sportivo è tenuto a pubblicare il presente modello e il nominativo del Referente contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento del tesseramento, tutti i tesserati maggiorenni e gli esercenti la potestà genitoriale su quelli minorenni devono essere portati a conoscenza della vigenza di questo modello organizzativo e del codice di condotta mediante apposita informativa.

L'informativa deve promuovere una presa di coscienza dei potenziali rischi in cui tutti i soggetti coinvolti, tesserati compresi, possono incorrere, in maniera volontaria o involontaria, con conseguenti ripercussioni

penali, civili, etiche e sportive. L'informativa deve essere accessibile, comprensibile e capace di rendere edotti i soggetti che frequentano gli ambienti sportivi circa le strategie di protezione attivate dagli Affiliati
Il nostro Sodalizio sportivo deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Referente contro abusi, violenze e discriminazioni, al Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.
Il nostro Sodalizio sportivo deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

NOTE E AVVERTENZE

Si specifica che il presente modello potrà essere soggette a modifiche e aggiunte a seconda dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle indicazioni della FITETREC ANTE .
Per tutto quanto qui non espressamente previsto o per eventuali riscontri e specifiche, si rinvia alle vigenti disposizioni giuridiche e normative di riferimento anche in ambito della FITETREC ANTE e del CONI.